



Dispositivo Forma.Temp di attuazione del
CCNL della somministrazione su
Placement e Premialità

Aprile 2016

Sommario

Premessa	3
PLACEMENT	3
1. Definizione	3
2. Funzionamento	3
3. Sperimentazione biennale	4
4. Obiettivi quantitativi	4
PREMIALITA'	6
1. Funzionamento	6
2. Plafond	6
3. Erogazione	6
4. Controlli	7

Premessa

In attesa della redazione del documento contenente le regole stabilite dal Fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 art.12 D.Lgs. 276/03, in questo dispositivo si forniscono indicazioni sulle modalità di gestione e controllo dei risultati di placement e della premialità nei corsi di formazione Professionale.

PLACEMENT

1. Definizione

Il CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro prevede che per placement si intenda l'assunzione con un contratto di somministrazione di durata non inferiore ad una settimana full time equivalente – FTE (comprensiva di ore contrattualmente dovute per legge o per contratto e incluse le proroghe), entro 180 giorni dalla fine delle attività formative.

Per determinare il numero di ore corrispondente a una settimana FTE, si fa riferimento al CCNL dell'impresa utilizzatrice, garantendo, in ogni caso, un minimo di 36 ore.

Per il solo settore portuale, data la sua peculiarità, l'obiettivo di placement si intende ottemperato anche qualora questo venga raggiunto cumulando più contratti, anche giornalieri, a patto che siano stipulati nell'arco massimo di 90 giorni dal termine dell'attività formativa.

Ai fini del placement:

- è vietata la certificazione mediante impiego presso l'ente di formazione che ha realizzato l'attività formativa o uno degli altri enti di formazione parte della filiera;
- sono valide le dimissioni del lavoratore.

Non è possibile utilizzare uno stesso contratto di lavoro in somministrazione per raggiungere gli obiettivi di placement su più di un percorso di formazione Professionale TD e/o Professionalizzante TI, salvo casi motivati specificamente autorizzati dal Fondo.

2. Funzionamento

Nel caso di formazione Professionale rivolta a candidati a missione iscritti presso le ApL, allo scopo di garantirsi il 100% del finanziamento richiesto, è fatto obbligo all'ApL di realizzare una percentuale minima di placement, media annua, pari al 35% degli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza, fatta eccezione per gli allievi rientranti nella categoria dei disabili. L'obbligo minimo di placement si intende ottemperato se l'assunzione avviene entro il 180° giorno dalla data di fine corso.

Nel caso di fallimento dell'obiettivo minimo, il valore complessivo rendicontato e approvato subisce una decurtazione del 46% sulla quota che manca al raggiungimento del 35% di placement. Il numero dei partecipanti disabili viene scorporato dal totale dei partecipanti al corso ai fini del calcolo del placement minimo.

Per l'anno 2014, l'ApL deve inviare a Forma.Temp per tutti i corsi di formazione Professionale, entro 240 giorni dalla data di fine corso, una *dichiarazione di placement*, in cui sono indicati:

- l'anagrafica dei lavoratori assunti
- la data di assunzione
- la durata (in ore) della missione
- il totale degli allievi formati
- il totale degli allievi assunti.

Sempre per l'anno 2014 fa fede l'invio telematico delle dichiarazioni placement sia per quanto riguarda la data di comunicazione al Fondo, sia per quanto riguarda i dati relativi al numero degli allievi assunti purché questi coincidano con quelli inseriti nella dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia.

Non sono ammissibili deroghe e/o proroghe predeterminate per l'inserimento al lavoro e per la trasmissione a Forma.Temp dei risultati di placement, fatta eccezione per eventuali situazioni

straordinarie che potrebbero determinarsi per particolari categorie di lavoratori. Tali situazioni dovranno essere valutate dalle Parti Sociali a livello territoriale e supportate da specifici accordi con le OO.SS.

In assenza delle motivazioni sopra indicate, qualora le dichiarazioni di placement siano inviate a Forma.Temp oltre il 240° giorno dalla conclusione delle attività formative, si applica una decurtazione di € 25,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 1.000,00.

Nel caso in cui la dichiarazione di placement risultasse non pervenuta a FT in fase di verifica dei risultati di placement, il relativo corso sarà considerato con placement pari a zero.

Per tutti i corsi di formazione Professionale con data di inizio 1° gennaio 2015, l'ApL deve far pervenire a Forma.Temp un'unica *dichiarazione di placement* (su modello fornito da Forma.Temp) in cui vengono indicati:

- l'anagrafica dei lavoratori assunti
- la data di assunzione
- la durata (in ore) della missione
- il totale degli allievi formati
- il totale degli allievi assunti
- l'indicazione della coerenza tra la mansione del contratto di lavoro in somministrazione e la figura professionale oggetto del percorso di formazione frequentato (se l'ApL fa richiesta di premialità).

Nella dichiarazione di placement annuale devono essere inseriti i dati relativi a tutti i corsi di formazione Professionale soggetti a placement.

Il Fondo considera tutti i corsi non inseriti in tale dichiarazione come corsi di formazione Professionale con placement pari a zero.

Tale dichiarazione deve essere spedita al Fondo entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello di competenza. Qualora l'invio non avvenga entro tale data tutti i corsi di formazione Professionale vengono considerati con placement pari a zero.

Non sono ammissibili deroghe e/o proroghe predeterminate per l'inserimento al lavoro e per la trasmissione a Forma.Temp dei risultati di placement, fatta eccezione per eventuali situazioni straordinarie che potrebbero determinarsi valutate dalle Parti Sociali a livello territoriale e supportate da specifici Accordi con le Organizzazioni Sindacali.

3. Sperimentazione biennale

A far data dal 1° gennaio 2014 è attiva una sperimentazione biennale relativamente al raggiungimento di un obiettivo minimo di placement pari al 10% regionale. Nello specifico: nelle Regioni in cui ciascuna ApL realizza corsi di formazione Professionale, è obbligatorio – ai fini del riconoscimento del finanziamento richiesto – realizzare un placement minimo del 10%.

Il raggiungimento dell'obiettivo del 10% regionale è aggiuntivo rispetto a quello del 35% annuo a livello nazionale.

4. Obiettivi quantitativi

Qualora un'ApL raggiunga l'obiettivo annuale del 35% a livello nazionale, ma non quello relativo al 10% nella singola Regione, incorre nella decurtazione sul valore complessivo rendicontato e approvato dei progetti della Regione con placement inferiore al 10%. In caso di raggiungimento del 10% nelle singole Regioni, ma mancato raggiungimento del 35% a livello nazionale, le decurtazioni applicate sono relative all'obiettivo non raggiunto.

Esempio 1

Raggiungimento di entrambi gli obiettivi: nessuna decurtazione.

Esempio 2

Raggiungimento 10% regionale, fallimento 35% nazionale: decurtazione del 46% sulla quota che manca al raggiungimento del 35% di placement a livello nazionale.

Esempio 3

Raggiungimento del 35% nazionale, fallimento del 10% regionale: decurtazione del 46% sulla quota che manca al raggiungimento del 10% di placement nelle Regioni laddove si sia fallito l'obiettivo.

Esempio 4

Fallimento 35% nazionale, fallimento 10% regionale: decurtazione del 46% sulla quota che manca al raggiungimento del 35% di placement a livello nazionale e decurtazione del 46% sulla quota che manca al raggiungimento del 10% di placement nelle Regioni laddove si fallisca l'obiettivo.

PREMIALITA'

1. Funzionamento

A partire dal 1° gennaio 2014 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per ogni lavoratore che viene avviato con un contratto di lavoro in somministrazione (incluse eventuali proroghe) di almeno un mese full time equivalente e con mansione coerente a quella oggetto del percorso di formazione frequentato, è riconosciuta alla singola ApL una premialità economica pari a 1/3 della retribuzione complessiva percepita dal lavoratore fino ad un massimo di € 1.000,00. Per determinare il numero di ore corrispondente a un mese FTE, si fa riferimento al CCNL dell'impresa utilizzatrice, garantendo, in ogni caso, un minimo di 144 ore.

L'ApL può richiedere la premialità a condizione che:

- abbia raggiunto gli obiettivi di placement quantitativi annuali (35% nazionale e 10% regionale, come da esempio 1 della parte relativa al placement)
- almeno il 50% del placement annuo nazionale realizzato sia coerente con l'attività formativa svolta.

In caso di mancato raggiungimento del 10% a livello regionale, l'ApL non ha accesso alla premialità relativa ai corsi realizzati nella Regione nella quale non è stato raggiunto l'obiettivo minimo del 10%.

Ai fini del riconoscimento della premialità, al momento della compilazione della dichiarazione di placement, l'ApL:

- dichiara la coerenza tra il corso ed il contratto di assunzione attraverso il gestionale del Fondo
- indica l'importo relativo alla retribuzione complessiva percepita dal lavoratore.

In caso di non evidente coerenza tra il titolo e/o i contenuti del corso e la mansione indicata nel contratto, l'ApL, successivamente alla fase di rendicontazione, può richiedere tramite il software FTClient il modulo "*Dichiarazione del lavoratore*" da far compilare all'allievo. L'Agenzia conserva tale dichiarazione, che esibisce solo in caso di richiesta da parte del Fondo.

Successivamente al 240° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, Forma.Temp invia all'ApL il modello "*Autocertificazione dell'ApL*" completo del riepilogo delle informazioni relative ai lavoratori per i quali viene riconosciuta la premialità. Tale report viene trasmesso solo alle Agenzie che abbiano raggiunto gli obiettivi di placement quantitativi annuali e di coerenza con l'attività formativa svolta.

L'ApL, verificata la correttezza delle informazioni fornite da Forma.Temp, rispedisce al Fondo l'Autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante, sulla base della quale Forma.Temp provvede al pagamento della premialità.

Non è possibile utilizzare uno stesso contratto di lavoro in somministrazione per un corso di formazione Professionale e per un percorso PAL ai fini della richiesta di premialità.

2. Plafond

In applicazione degli Accordi tra le Parti del 27/09/2013 e del 27/01/2014, le risorse disponibili per la premialità sono pari al 24% delle risorse residue delle Azioni di Sistema. Tale importo è ripartito tra le Agenzie per il Lavoro in base alla capacità contributiva media calcolata sul quinquennio 2009/2013. Le somme spettanti ad ogni ApL restano destinate alle richieste di premialità senza scadenza.

Forma.Temp comunica ad ogni ApL il plafond disponibile sulla base del criterio suddetto.

3. Erogazione

La misura premiale viene riconosciuta alle Agenzie per il Lavoro che hanno rispettato le condizioni previste nel presente dispositivo, sui corsi per i quali è stata fatta richiesta tramite il software Forma.Temp. L'importo della premialità è calcolato a partire dal 241° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio.

4. Controlli

Forma.Temp effettua controlli a campione sui progetti per i quali è stata richiesta ed erogata la premialità, richiedendo all'Agenzia per il Lavoro i contratti di somministrazione e le buste paga relativi al lavoratore per il quale è stata richiesta la premialità. Qualora il controllo a campione rilevi una incoerenza nella documentazione oggetto di verifica, il controllo può essere esteso su tutte le richieste di premialità avanzate dall'ApL nell'anno di riferimento.

Il numero di richieste di premialità monitorabili rappresenta il 5% del totale delle richieste pervenute nell'anno solare di riferimento. Tale percentuale è rivedibile dal CdA periodicamente in base all'andamento delle attività.